



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 7

del 21/02/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: INCENDIO STABILIMENTO INALCA DI VIA DUE CANALI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI BONIFICA DEL SITO INDUSTRIALE INTERESSATO DALL'INCENDIO

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 11 febbraio 2025 si è verificato un incendio in un'area sita in via Due Canali 13 che ha interessato un edificio adibito alla lavorazione di carni fresche da parte della ditta INALCA s.p.a. ed un edificio condotto da Quanta Stock&Go s.r.l. adibito a magazzino e logistica di alimenti;
- proprietario dell'area, su cui insistono entrambi gli edifici, è un consorzio di società di leasing composto da Sarda leasing, C.F. 00319850905, con sede legale Via IV Novembre 27, 07100 Sassari e Fin4coop, C.F. 00134350354 e sede legale in Via Cairoli 9, 40121 Bologna che a loro volta l'hanno locata a SIRIO s.r.l., con sede in Via Due Canali 13, 42124 Reggio Emilia, C.F. 03730480260 per la gestione;
- che in data 11/02/2025, con atto protocollato al n.PG/2025/0035797, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia forniva rapporto sull'incendio e sugli interventi eseguiti nell'immediatezza del fatto;
- che da documentazione fornita da SIRIO s.r.l., protocollata con PG/2025/0037807 del 13/02/2025, si è appreso dell'esistenza, negli edifici di Via Due Canali 13, di coperture in cemento amianto con relativa valutazione dello stato di conservazione;
- che il Comune di Reggio Emilia ha emesso ordinanze contingibili ed urgenti (R.U.O n. 4/25 del 14 febbraio 2025; R.U.O. n. 5/25 del 15 febbraio 2025; R.U.O. n. 6/25 del 17 febbraio 2025) finalizzate all'immediata bonifica da parte di Iren spa, quale gestore del servizio pubblico di rifiuti nel territorio comunale, dagli eventuali frammenti amiantiferi nelle aree pubbliche e private vicine allo stabilimento Inalca, nell'area del Parco della Resistenza e sulla pista ciclopedonale adiacente;
- che l'area interessata dall'incendio, comprensiva dei due diversi edifici condotti da Inalca e Quanta Stock&Go all'interno dei quali sono stoccati alimenti, è stata oggetto di sequestro ex art. 354 c.p.p., convalidato dalla procura della Repubblica con Decreto ex art. 355 c.2 c.p. n. 281/2025 del 13/02/2025;
- che con decreto 3254 del 21/02/2025 è intervenuto il parziale dissequestro dell'area in questione comprendente i suddetti edifici che, pertanto, presentano libero accesso per le operazioni necessarie alla bonifica ed al ripristino;
- che con referto prot. AUSLRE 2025/26236 del Dipartimento di Sanità ed Igiene pubblica del 21/02/2025 pervenuto a questo comune per le vie brevi in attesa della pec, emerge che l'area scoperta dell'impianto identificata come area cortiliva, contenuta nel perimetro esterno del complesso e non sottoposta a sequestro giudiziario, risulta interessata da frammenti di cemento amianto ed è necessario adottare misure precauzionali atte ad impedire la dispersione di fibre attraverso la raccolta ad umido o con aspiratori a filtro assoluto;
- che nello stesso referto emerge, inoltre, che alimenti di varia origine tra cui consistenti quantità di origine animale identificati come SOA (sottoprodotti di origine animale) categoria 2, stoccati nel magazzino della ditta Quanta Stock&Go, stanno subendo un normale processo di putrefazione che determina la necessità di provvedere con urgenza alla rimozione e smaltimento degli stessi;

VISTI

per gli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti di cemento amianto:

- la Legge 27 marzo 1992, n. 257,
- il D.M. 6 settembre 1994,
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

per gli aspetti riguardanti la gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA)

- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, classificando i SOA in tre categorie in base al livello di rischio,
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 e l' Atto di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 che dettagliano le procedure operative per la gestione, il trasporto, la trasformazione, l'eliminazione, l'immissione sul mercato e l'esportazione dei SOA e dei prodotti derivati,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Conosciuto come Testo Unico Ambientale, disciplina la gestione dei rifiuti;
- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che consente al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale -, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di emanare ordinanze contingibili e urgenti,

ORDINA

- ad Inalca S.p.A. C.F. 01825020363, con sede legale a Castelvetro (MO), Via Spilamberto 30/c, CAP 41014, in qualità di conduttore dell'attività di lavorazione per la commercializzazione di carni bovine, fresche e surgelate presso lo stabilimento con sede a Reggio Emilia, in via Due Canali 13;

- a Quanta Stock&Go, in qualità di conduttore del magazzino di stoccaggio e logistica di alimenti, con sede in Via Due Canali, 13/1 (RE), **quanto segue:**

1. limitatamente a Quanta Stock&Go di **rimuovere immediatamente tutti gli alimenti di origine animale qualificati come SOA di categoria 2 presenti nello stabilimento Quanta, e smaltirli** presso stabilimento autorizzato;

2. ad entrambe le ditte:

2.1. di **bonificare l'area cortiliva dell'impianto** - identificata come quella contenuta entro il perimetro esterno ed asfaltata, escluso quanto oggetto di sequestro giudiziario, dai frammenti di cemento-amianto presenti - presentando, ad opera della ditta incaricata dei lavori, **entro 5 giorni dalla notifica del presente atto, specifico piano di lavoro ex art. 256 DLGS 81/08 indicante la data di inizio degli stessi che dovrà avvenire non oltre il giorno successivo alla presentazione** con i seguenti accorgimenti:

a. le operazioni dovranno essere condotte con misure precauzionali atte ad impedire la dispersione di fibre e provvedendo alla raccolta ad umido o con aspiratori a filtro assoluto;

b. i rifiuti raccolti dovranno essere trattati come materiali contaminati da amianto;

2.2. in attesa dei cominciare le operazioni di cui al punto 2.1, procedere con operazioni di **innaffiamento delle superfici dell'area cortiliva** interessata allo scopo di evitare il sollevamento e la dispersione in atmosfera di polveri eventualmente contaminate da fibre di cemento amianto;

2.3. **bonificare gli stabilimenti non più sottoposti a sequestro**, nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto, attraverso ditta specializzata che sarà tenuta a presentare **entro 15 giorni** il piano di lavoro ex art. 256 DLGS 81/08 e ad adottare i

medesimi accorgimenti indicati per l'area cortiliva ed esplicitati al punto 2. lett a. e b. del presente atto;

2.4. dare immediata comunicazione al Comune, all'ARPAE e all'Azienda USL dell'inizio delle fasi operative e del loro completamento per i necessari controlli.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia notificata ai destinatari individuati, all'ARPAE, all'Azienda USL e a tutti gli enti preposti al controllo e all'esecuzione delle operazioni;

- che la Polizia Municipale e le altre autorità competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza e adottino, in caso di inottemperanza, le misure sanzionatorie previste dalla legge;

- che, in caso di mancata esecuzione degli interventi nei termini stabiliti, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Marco Massari